

## Corporate Governance: le novità e i temi da considerare per la stagione assembleare 2022

***Le novità e i temi rilevanti per l'imminente stagione assembleare anche alla luce dell'attività di revisione del quadro normativo europeo in materia di corporate governance e delle disposizioni tuttora vigenti per l'emergenza COVID-19.***

- Nuovo format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
- Il nuovo Codice di Corporate Governance
- Le tematiche ESG: i fattori ambientali, sociali e di governance
- Mantenute le modalità emergenziali di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
- Breve riepilogo delle ulteriori tematiche da tenere monitorate, se non già implementate nella precedente stagione assembleare
- Altri promemoria utili

### Nuovo format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Borsa Italiana ha pubblicato la nuova edizione del format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, che per la prima volta recepisce i principi e le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance entrato in vigore il 1 gennaio 2021 (il Nuovo Codice di Corporate Governance), tenendo anche conto della raccolta di Q&A pubblicata il 4 novembre 2020.

Il format mantiene lo schema già adottato in passato circa il contenuto e l'ordine delle informazioni richieste, basato pertanto sui seguenti criteri:

- sono evidenziate le informazioni necessarie per adempiere in modo esaustivo all'obbligo stabilito dall'art. 123-*bis* del Testo Unico Finanziario (Decreto legislativo n. 58/1998, TUF); alcune informazioni sono accorpate secondo un criterio di omogeneità per materia, senza necessariamente seguire l'ordine indicato dalla legge;

- sono, inoltre, inserite ulteriori informazioni ritenute opportune per una più ampia trasparenza verso il mercato, sebbene non obbligatorie ai fini degli adempimenti di legge;
- infine, sono richiamate le informazioni richieste da altre disposizioni, come gli artt. 2-ter e 144-*decies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e l'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249/2017 (Regolamento Mercati).

Con specifico riferimento al regime di trasparenza sull'adesione al Nuovo Codice di Corporate Governance, si ricorda, *inter alia*, che:

- l'adesione al Nuovo Codice di Corporate Governance è volontaria e deve essere esplicitata anche nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- le società che aderiscono al Nuovo Codice di Corporate Governance forniscono nella relazione sul governo societario informazioni accurate, di agevole comprensione ed esaustive, se pur concise, sulle modalità di applicazione del Nuovo Codice di Corporate Governance e dei principi in esso contenuti. Inoltre, deve altresì essere indicato e spiegato qualsivoglia discostamento dalle raccomandazioni ivi previste.

### Takeaway:

- Le società devono attenersi al format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari pubblicato a gennaio 2022 da Borsa Italiana, che delinea le informazioni necessarie per adempiere in modo esaustivo agli obblighi di legge per una più ampia trasparenza verso il mercato.
- Nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari le società devono altresì dare atto della loro adesione o meno al Nuovo Codice di Corporate Governance e fornire in modo accurato ed esaustivo le informazioni richieste relative alle modalità di applicazione dei principi e delle raccomandazioni ivi previste.

## Il nuovo Codice di Corporate Governance

Il Nuovo Codice di Corporate Governance è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2021 e, pertanto, le società quotate sono state chiamate ad applicarne principi e raccomandazioni sin dalla precedente stagione assembleare del 2021. Le società sono inoltre tenute a dare informazione al mercato sulle relative modalità applicative

La relazione sul governo societario da pubblicarsi per l'assemblea del 2022 dovrà dare informazioni al mercato circa le modalità applicative adottate dalle società per rispettare il Nuovo Codice di Corporate Governance.

Al fine di agevolare l'applicazione del Nuovo Codice di Corporate Governance, il Comitato per la Corporate Governance (il Comitato) ha approvato nel novembre 2020 una prima raccolta di Q&A ed intende altresì promuovere, nei primi mesi del 2022, una consultazione pubblica sulle ipotesi di aggiornamento della raccolta di chiarimenti, sempre nella forma di Q&A, che definiscono i criteri interpretativi funzionali all'applicazione del Nuovo Codice di Corporate Governance.

Sostenibilità di lungo periodo, *engagement*, proporzionalità e semplificazione sono le quattro direttrici fondamentali del Nuovo Codice di Corporate Governance, che incoraggia in particolar modo la sensibilità

delle società nei confronti della sostenibilità di lungo periodo anche attraverso specifiche raccomandazioni relative alle politiche di remunerazione degli amministratori esecutivi e del *top management* di quest'ultime, prevedendo che una parte significativa della loro remunerazione variabile sia legata alle *performance* della società anche in termini di requisiti c.d. ESG (*enviromental, social and governance*).<sup>1</sup>

Si segnala, infine, che il Comitato ha recentemente pubblicato la propria “*Relazione 2021 sull’evoluzione della corporate governance delle società quotate – 9° rapporto sull’applicazione del Codice di Autodisciplina*” (la Relazione sulla Corporate Governance). In particolare, la Relazione sulla Corporate Governance contiene un’analisi delle attività svolte dal Comitato e dell’evoluzione del quadro nazionale ed europeo in materia di *governance*, unitamente al rapporto sull’applicazione delle principali raccomandazioni del relativo codice di autodisciplina.

Clicchi [qui](#) per richiedere il nostro Legal Update “Il nuovo Codice di Corporate Governance” che presenta le principali novità introdotte.

### Takeaway:

- A partire dal 2022 le società quotate italiane devono rendere note, attraverso la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, le misure adottate e la portata dell’attuazione dei nuovi principi e raccomandazioni del Nuovo Codice di Corporate Governance.
- I consigli di amministrazione sono chiamati a integrare i *business plan*, i sistemi di controllo interno e gestione del rischio, nonché le politiche di remunerazione con adeguati obiettivi di sostenibilità.
- La struttura di *governance*, i regolamenti interni e le politiche aziendali devono essere allineati alle nuove previsioni del Nuovo Codice di Corporate Governance.
- In attuazione delle raccomandazioni per il 2022 formulate nella lettera del Presidente del Comitato del 3 dicembre 2021, l’obiettivo è quello di incentivare un’applicazione consapevole del Nuovo Codice di Corporate Governance per attrarre nuovi investitori migliorando la gestione e la struttura societaria in linea con gli obiettivi e i principi del Nuovo Codice di Corporate Governance.

## Le tematiche ESG: i fattori ambientali, sociali e di *governance*

Tra i principi più innovativi del Nuovo Codice di Corporate Governance emerge sempre un più marcato orientamento alla sostenibilità dell’attività d’impresa finalizzato ad un “successo sostenibile” quale obiettivo prioritario degli organi di amministrazione e dell’indirizzo dell’attività nel suo complesso.

Tale impostazione si fonda sull’evoluzione dello scopo dell’impresa, che tende a ricomprendere, nella platea di interessi per la definizione delle strategie un sempre maggior numero di tematiche sociali ed ambientali. A tal fine, infatti, il Nuovo Codice di Corporate Governance raccomanda all’organo di amministrazione di promuovere, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la società, legando pertanto l’obiettivo di “successo sostenibile” al rapporto che la società instaura con tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa economica.

Gli azionisti rivendicano una particolare attenzione ad una gestione efficace delle tematiche legate allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità ambientale e sociale delle imprese, sviluppando una crescente

attenzione al legame tra la *governance* e gli obiettivi di sostenibilità della propria attività. Tale crescente attenzione ha messo in luce il bisogno di un'efficace individuazione di figure chiave all'interno delle società, che sappiano supervisionare la transizione verso un'economia sostenibile. Gli azionisti, inoltre, stanno diventando sempre più insistenti in relazione all'esigenza che le aziende preparino dei piani sulla sostenibilità per contrastare il cambiamento climatico in atto.

In tale contesto, nel corso del 2019 e del 2020, sono stati avviati differenti iter legislativi per l'adozione di talune importanti misure relative (i) agli obblighi degli investitori istituzionali e (ii) alla prima tassonomia europea delle attività eco-sostenibili.<sup>2</sup> Inoltre, alla luce della Direttiva 2014/95/UE sulle informazioni non finanziarie (Direttiva sulle Informazioni Non Finanziarie) viene altresì richiesto alle imprese di dichiarare la quota del loro fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, nonché la quota dei loro investimenti totali e delle loro spese relativa ad attività o processi associati ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Nel 2021 è stata tuttavia avviata una revisione della Direttiva sulle Informazioni Non Finanziarie, con la proposta di ampliare il perimetro del *sustainability reporting* e con l'obiettivo di incrementare la quantità, la qualità e la comparabilità delle informazioni di sostenibilità divulgate dalle imprese.<sup>3</sup> A ciò si aggiunge anche il tentativo di evoluzione della definizione degli standard per la rendicontazione in materia di sostenibilità.

Infine, si ricorda che nell'ambito del Piano di Azione 2018 sulla finanza sostenibile, la Commissione Europea ha già posto in consultazione un documento recante una possibile *road map* per le future iniziative legislative, con la eventuale modifica della Direttiva 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario e della Direttiva 2007/36 sui diritti degli azionisti, con la finalità di consolidare l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità della corporate *governance* delle società. La predetta consultazione è scaduta in data 8 ottobre 2020 e, ad esito di questo complesso processo, la Commissione Europea ha posto in consultazione una "Proposta di iniziativa sulla *governance* societaria sostenibile."<sup>4</sup> L'iniziativa risulta essere complementare alla revisione della Direttiva sulle Informazioni Non Finanziarie e volta all'introduzione dell'obbligo di *sustainability reporting*. Tra le ipotesi di modifica, si annovera la possibilità di intervenire con un atto legislativo europeo sui doveri fiduciari degli amministratori e sul loro *enforcement*.

### Takeaway:

- Nel processo di definizione delle strategie di impresa, assumono sempre maggior rilevanza le tematiche sociali ed ambientali, sviluppando una crescente attenzione al legame tra la *governance* e gli obiettivi di sostenibilità della propria attività.
- Il Nuovo Codice di Corporate Governance raccomanda all'organo di amministrazione di promuovere, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la società. È opportuno che le società valutino l'adozione di una politica in tal senso.
- Sono stati avviati differenti iter legislativi per l'adozione di talune importanti misure in materia di sostenibilità, che potrebbero determinare una revisione della Direttiva sulle Informazioni Non Finanziarie, con la proposta di ampliare il perimetro del *sustainability reporting*, nonché portare alla modifica della Direttiva 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario e della Direttiva 2007/36 sui diritti degli azionisti, con la finalità di consolidare l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità della corporate *governance* delle società.

## **Mantenute le modalità emergenziali di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**

In risposta all'emergenza COVID-19, le misure temporanee di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (il Decreto Milleproroghe 2022) — così come chiarite dagli interventi della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 187 dell'11 marzo 2020 e massima n. 188 del 24 marzo 2020) — hanno modificato l'assetto organizzativo delle società quotate italiane, permettendo di adottare, anche in assenza di apposite clausole statutarie, modalità semplificate di svolgimento delle proprie riunioni societarie.

Si tratta dell'ennesima proroga della vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie, il cui termine — originariamente fissato al 31 luglio 2020 — era stato già in precedenza prorogato sino al 31 dicembre 2021 dall'art. 6 del D.L. n. 105/2021 e poi da ultimo ulteriormente esteso. Si tratta pertanto di misure temporanee che, salvo ulteriori proroghe, rimarranno ad oggi in vigore fino al 31 luglio 2022.

Una volta cessata l'emergenza sanitaria le società saranno infatti nuovamente tenute al rispetto, oltre che della normativa ordinaria, delle proprie clausole statutarie, che potrebbero quindi risultare confliggenti con le misure emergenziali.

In particolare, tali misure permettono: (i) lo svolgimento, anche esclusivo, dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione capaci di garantire l'identificazione dei partecipanti<sup>5</sup>; (ii) l'espressione del voto in via elettronica, per corrispondenza ovvero per il tramite di un rappresentante designato appositamente nominato; (iii) lo svolgimento delle riunioni senza la necessità che presidente e segretario si trovino nel medesimo luogo; e (iv) la redazione del verbale assembleare anche in un momento successivo alla riunione (fermo restando che qualora non venga redatto in forma notarile, lo stesso dovrà essere sottoscritto necessariamente sia dal presidente che dal segretario).

Qualora una società preveda nel proprio statuto la compresenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, anche sulla base dei chiarimenti utilmente forniti dal Consiglio Notarile di Milano si potrebbe comunque interpretare tale clausola come meramente preordinata alla formazione contestuale del verbale assembleare senza che la stessa impedisca: (i) la formazione di un verbale non contestuale, sottoscritto sia dal presidente che dal segretario (se non allestito nella forma dell'atto pubblico) né (ii) lo svolgimento dell'assemblea con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, ivi compresi il presidente e il segretario.

Tuttavia, potrebbe essere opportuno aggiornare il proprio statuto sociale al fine di rimuovere una clausola ormai superata ed evitare conflitti interpretativi rispetto alle nuove disposizioni, nonché per eliminare, qualora presente, l'esclusione in via statutaria della facoltà di nomina da parte della società del rappresentante designato per avvalersi prontamente di questo istituto, già protagonista delle stagioni assembleari 2020 e 2021.

Il problema non si pone invece in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto è ormai ritenuto legittimo che l'assemblea dei soci si possa svolgere, anche in uno scenario post emergenziale, secondo le predette modalità semplificate (rimanendo ovviamente libera la società di legittimare espressamente in statuto tale possibilità in occasione dell'imminente stagione assembleare), e che il verbale di tale riunione possa essere redatto, a preferenza del soggetto verbalizzante, contestualmente o in un momento successivo rispetto alla stessa.

**Takeaway:**

- Le misure emergenziali sono applicabili in relazione a tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022, salvo ulteriori proroghe (non sarà sufficiente convocare l'assemblea entro tale data, ma essa dovrà altresì svolgersi entro tale termine).<sup>6</sup>
- L'avviso di convocazione di una riunione da svolgersi interamente in audio/video conferenza può non riportare il luogo di convocazione della stessa.
- In caso di convocazione in audio/video conferenza, il presidente e il segretario dell'assemblea (ovvero il notaio in caso di assemblea straordinaria) non sono più tenuti a partecipare di persona all'assemblea nello stesso luogo.
- Le disposizioni emergenziali possono ritenersi applicabili anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- Laddove le società non vi abbiano già ricorso, la stagione assembleare 2022 può rappresentare un'ulteriore occasione per aggiornare lo statuto sociale per evitare conflitti interpretativi qualora si intenda continuare a tenere riunioni interamente in video-conferenza e per agevolare, qualora escluso statutariamente, il ricorso al rappresentante designato.

## **Breve riepilogo delle ulteriori tematiche da tenere monitorate, se non già implementate nella precedente stagione assembleare**

### **Il nuovo Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate:**

- A seguito della promulgazione della Direttiva (UE) 2017/828 (la SHRD 2) — recepita in Italia con il D. Lgs. 49/2019 — CONSOB ha modificato il regolamento n. 17221/2010 (il Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate), entrato in vigore il 1 luglio 2021. Le società quotate sono state pertanto chiamate ad aggiornare le proprie procedure in materia di operazioni con parti correlate in conformità al Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate attualmente vigente.
- In particolare, le modifiche più significative introdotte dal Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate riguardano: (i) l'allineamento della definizione di “parte correlata” alla definizione prevista dai principi contabili internazionali applicabili (optando per un rinvio mobile in luogo del rinvio fisso); (ii) l'introduzione dell'astensione obbligatoria per gli amministratori e/o gli azionisti coinvolti nell'operazione con parti correlate; e (iii) la ridefinizione di alcune esenzioni dall'applicazione del Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate e delle relative procedure interne degli emittenti.

### **La nuova Relazione sulla Remunerazione**

- A seguito della promulgazione della SHRD 2 e della conclusione del relativo procedimento di consultazione pubblica, CONSOB ha altresì modificato la normativa in materia di remunerazione, intervenendo in particolare sul formato della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” che le società quotate sono chiamate ad approvare in occasione dell'assemblea annuale (la Relazione sulla Remunerazione). Le società devono pertanto redigere la Relazione sulla Remunerazione sulla base dei nuovi schemi.
- Gli azionisti sono inoltre tenuti ad esprimere due voti separati in merito alle due sezioni della relazione sulla remunerazione. Data la natura vincolante del voto sulla prima sezione (relativa

alla politica di remunerazione) e la natura non vincolante del voto sulla seconda sezione (relativa ai compensi corrisposti) è consigliabile inserire le due votazioni come punti distinti all'ordine del giorno dell'assemblea.

### **Agevolazioni in materia di aumenti di capitale**

- Il D.L. 76/2020 (il Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni, ha introdotto alcune disposizioni in materia societaria finalizzate, tra le altre cose, ad agevolare gli aumenti di capitale da parte delle società di capitali italiane, apportando anche talune modifiche di natura strutturale e permanente.
- In particolare, il Decreto Semplificazioni: (i) ha modificato la disciplina sull'offerta dei diritti di opzione; (ii) ha esteso alle società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione la possibilità, a talune condizioni, di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale; (iii) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società quotate, entro il termine di convocazione dell'assemblea, di pubblicare una relazione che illustri le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione rispetto alla specifica operazione e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione.

### **Altri promemoria utili:**

- ✓ È stata adottata una politica di gestione del dialogo e dei rapporti con gli azionisti e gli altri *stakeholder* finalizzata ad un obiettivo di "successo sostenibile"?
- ✓ È stato predisposto un orientamento sul numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni ai sensi del Nuovo Codice di Corporate Governance?
- ✓ Sono stati istituiti tutti i comitati interni al consiglio di amministrazione e adottati i relativi regolamenti e/o le relative procedure consiliari in conformità al Nuovo Codice di Corporate Governance?
- ✓ È stato predisposto un piano di successione degli amministratori e del *top management*, come raccomandato per le società grandi dal Nuovo Codice di Corporate Governance?
- ✓ È stata effettuata l'autovalutazione del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati, come raccomandato dal Nuovo Codice di Corporate Governance?
- ✓ Sono state sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione e/o dei comitati competenti le raccomandazioni del Comitato di Corporate Governance per il 2022, come riportate all'allegato della lettera del Presidente del Comitato stesso, al fine di prevedere uno specifico dibattito consiliare e una dettagliata considerazione in sede di autovalutazione?

---

Per qualsiasi chiarimento in merito al presente *Client Alert*, La invitiamo a rivolgersi a uno dei professionisti indicati di seguito:

**Antonio Coletti**

antonio.coletti@lw.com  
+39.02.3046.2061  
Milano

**Guido Bartolomei**

guido.bartolomei@lw.com  
+39.02.3046.2085  
Milano

**Marta Negro**

marta.negro@lw.com  
+39.02.3046.2075  
Milano

**Marta Carini**

marta.carini@lw.com  
+39.02.3046.2089  
Milano

**Potrebbero anche interessarLe**

[Corporate Governance: le novità per la stagione assembleare 2021](#)

---

Il presente *Client Alert* viene pubblicato da Latham & Watkins nell'ambito di un servizio di informazione rivolto a clienti e amici. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non devono essere intese come una consulenza legale. Per un'analisi più approfondita o spiegazioni sull'argomento trattato, La invitiamo a contattare il suo professionista di riferimento all'interno dello studio. Tale invito non rappresenta una richiesta di attività legale ai sensi delle leggi delle giurisdizioni in cui i professionisti Latham sono autorizzati a esercitare. La lista completa dei *Client Alert* di Latham & Watkins è disponibile sul sito [www.lw.com](http://www.lw.com). Se desidera aggiornare le Sue informazioni di contatto oppure personalizzare il tipo di comunicazioni ricevute da Latham & Watkins, [clicchi qui](#) per iscriversi alle liste di distribuzione dedicate ai clienti dello studio.

**Note**

- 
- <sup>1</sup> Ciò è coerente con le disposizioni della Direttiva SHRD 2 già implementate dal Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998, come modificato e integrato), secondo cui la politica di remunerazione deve contribuire alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società, e la performance degli amministratori deve essere valutata utilizzando criteri di performance sia finanziari che non finanziari (inclusi i criteri ESG, a seconda dei casi).
  - <sup>2</sup> Nel 2019 è stato adottato il Regolamento (UE) 2019/2088 che introduce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari. Nel 2020 si è concluso il primo passo verso la tassonomia europea delle attività sostenibili, con l'adozione del Regolamento (UE) 2020/852 che fissa i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

- 
- 3 La proposta di revisione, oltre a ipotizzare un allargamento dell'obbligo informativo a una platea più ampia di imprese (quali (a) imprese di grandi dimensioni (quotate e non quotate); (b) banche e assicurazioni di grandi dimensioni (quotate e non quotate); (c) a partire dal 1° gennaio 2026, piccole e medie imprese con valori mobiliari quotati in mercati regolamentati europei), prefigura l'abbandono della flessibilità della rendicontazione non finanziaria, improntata sino ad oggi al principio del *comply or explain*, a favore di una comunicazione più estesa e sostanzialmente più vincolante nella scelta dei contenuti relativi all'impatto ambientale e sociale della e sull'attività di impresa (cd. doppia materialità). Anche la scelta della collocazione delle informazioni, che la Commissione propone di introdurre obbligatoriamente nella relazione sulla gestione, comporta un irrigidimento del sistema di rendicontazione e una potenziale sovrapposizione con i contenuti della relazione sul governo societario.
  - 4 Commissione Europea, Documento di consultazione sulle iniziative proposte in materia di *sustainable corporate governance*, posto in consultazione il 26 ottobre 2020 fino all'8 febbraio 2021.
  - 5 La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la Massima n. 200 in materia di "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione", sostenendo che "sono legittime le clausole statutarie di S.p.A. e S.r.l. che, nel consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".
  - 6 Al fine di eliminare i margini di incertezza applicativa, la normativa fa ora direttamente riferimento alla data in cui l'assemblea sarà "tenuta", eliminando la precedente formulazione che richiama invece le "assemblee convocate". Occorre quindi svolgere l'assemblea entro il 31 luglio 2022 e non semplicemente convocarla entro tale data al fine di svolgerla successivamente.